

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
MARCA DA BOLLO  
€16,00  
SEDCI/00

Agencia Entrate  
00038991 00008083 W16LN001  
00021974 15/07/2024 11:29:11  
4578-00088 369F684CD328886E  
IDENTIFICATIVO : 01231212102209

0 1 23 121210 220 9



**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE  
«COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE VENTOTENE»**

**Art. 1**

È costituita, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice civile, l'Associazione denominata: "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE VENTOTENE" altrimenti detta "C.E.R.V.". In caso di iscrizione al RUNTS l'acronimo ETS o la locuzione "ente del Terzo settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Pertanto, a decorrere dall'eventuale iscrizione al RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE VENTOTENE ETS" altrimenti detta "C.E.R.V. ETS". L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali.

**Art. 2**

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Ventotene (LT), piazza Castello, n. 1. Il Consiglio Direttivo potrà variare l'indirizzo della sede legale, purché rimanga ubicata nel Comune di Ventotene (LT). Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune di Ventotene (LT) non costituiscono modificazioni dello Statuto. La durata dell'Associazione, salvo quanto stabilito al successivo art. 21, è a tempo indeterminato.

**Art. 3**

Nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia, l'Associazione ha per oggetto la "Realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili" di cui all'art. 42-bis del Decreto Legge 162/2019, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica". L'obiettivo dell'Associazione è di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi membri e alle aree locali in cui opera la comunità. La partecipazione all'Associazione "C.E.R.V." non può costituire l'attività commerciale e industriale principale degli associati.

L'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale nell'Allegato 1 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 414 del 7/12/2023, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

L'Associazione potrà svolgere anche le seguenti attività, sia direttamente che mediante terzi:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (art. 2, comma 1, lett. e) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112);
- lo stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
- il supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;
- la pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);
- la promozione dell'attività dell'Associazione, anche attraverso la gestione di eventi di formazione e di pubblica diffusione dei risultati (formazione ed informazione);
- l'adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività dell'Associazione;
- l'organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica;
- la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.

Per il migliore svolgimento della sua attività, l'Associazione potrà aderire a cooperative e/o consorzi e/o altri organismi pubblici e privati aventi finalità affini.



Ministero dell'Economia e delle Finanze  
MARCA DA BOLLO  
€1,60  
UNO/60

Agencia Entrate  
01002907 00003105  
00173744 17/07/2024 09:03:08  
4578-00010 A83DC16E0E3C3AD88  
IDENTIFICATIVO : 01220418242163

0 1 22 041824 216 3



L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati nonché compiere atti e operazioni per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento d'attività che la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi od elenchi - necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

L'Associazione, inoltre, potrà istituire nei limiti previsti dalla legge, una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di fondi (*crowdfunding*) esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale e comunque nei limiti consentiti dalla attuale normativa.

È, pertanto, tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma di legge. L'Associazione si qualifica come ente non commerciale senza scopo di lucro e pertanto il suo patrimonio non potrà essere distribuito tra i soci, anche indirettamente, a meno che la destinazione sia imposta per legge.

Tuttavia, qualora in ossequio alla realizzazione degli scopi istituzionali, si richiedesse l'attribuzione ai soci di una remunerazione economica ai loro esborsi finanziari, tali attribuzioni saranno tassate secondo legge.

#### Art. 4

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione;
- dalle quote sociali;
- da eventuali contributi, donazioni, e lasciti;
- da eventuali fondi di riserva;
- dai versamenti liberamente effettuati dagli associati, destinati a specifiche finalità istituzionali, da individuarsi ad opera del Consiglio Direttivo (d'ora in poi, anche C.D.);
- da ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

#### Art. 5

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo predispose il Bilancio dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione. Il Bilancio deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente.

#### Art. 6

Sono ammessi come soci le persone fisiche, le piccole e medie imprese, gli enti territoriali o autorità locali, compresa l'amministrazione comunale, che producono e/o consumano energia e che rispondono ai requisiti di cui all'Art. 42 bis del Decreto Legge 162/2019 - convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica e condividono gli scopi dell'Associazione.

I soci si distinguono in:

- fondatori: coloro che costituiscono l'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo;
- ordinari: coloro che richiedono l'iscrizione e versano le quote sociali;
- onorari: coloro che per prestigio, competenza e meriti vengano nominati all'unanimità dal Consiglio Direttivo; i soci onorari possono anche non essere produttori o consumatori di energia nel perimetro geografico della C.E.r.V., non percepiscono emolumenti e non partecipano alla ripartizione dei benefici economici derivanti dalla gestione dell'energia; i soci onorari partecipano di diritto al Comitato Tecnico Scientifico e possono ricevere mandato di coordinare specifiche attività di alto profilo intellettuale, inclusa la gestione dei rapporti con enti e istituti di ricerca. I soci onorari non partecipano all'elezione degli organi direttivi e non sono candidabili.

Tutti i soci, ad esclusione di quelli onorari, sono tenuti al versamento delle quote sociali nell'importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.



La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare, anche attivamente su base volontaria, alla vita dell'Associazione;
- a partecipare all'elezione degli organi direttivi ed a proporsi come candidato; ad essere informati delle iniziative e degli eventi organizzati;
- a partecipare finanziariamente, secondo la propria volontà e disponibilità, alle iniziative ed ai progetti posti in essere dall'Associazione.

La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea.

All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante socio ha diritto di prendere visione del presente Statuto e di eventuali Regolamenti in vigore e di essere informato su ogni aspetto - legale, fiscale, operativo conseguente alla sua adesione all'Associazione.

#### **Art. 7**

I soci possono recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, di eventuali Regolamenti in vigore e le deliberazioni del Consiglio Direttivo, la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e su delibera motivata del C.D., alla esclusione del socio, salva la ratifica dell'Assemblea. L'esclusione può aver luogo anche per indegnità del socio o per morosità dello stesso nel versamento delle quote sociali, sempre su delibera motivata del C.D.

È considerato moroso il socio che ritarda di oltre novanta giorni il versamento delle quote sociali.

#### **Art. 8**

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni ed esclusione nei casi sopra indicati.

La perdita della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione delle quote e dei contributi a qualsiasi titolo versati, né ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune.

Fanno eccezione i versamenti effettuati spontaneamente a sostegno ed in esecuzione di specifici progetti (p.es. costruzione di impianti e/o parchi fotovoltaici), per cui la perdita della qualità di socio dà diritto alla restituzione, ma solo quando le somme da restituire siano rimpiazzate nel loro intero ammontare da parte di altri soci; ciò al fine di mantenere l'integrità economica e finanziaria del progetto finanziato.

#### **Art. 9**

Gli organi della C.E.R.V. sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo (C.D.);
- il Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.).

#### **Art. 10**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri scelti tra i soci, fondatori ed ordinari. I consiglieri sono nominati dall'Assemblea, rimangono in carica tre anni e possono essere rieletti, anche più volte. Il primo C.D. viene nominato in sede di costituzione dell'Associazione. Qualora venga meno un consigliere, il C.D., alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea. Il C.D. si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri. Il C.D. è convocato con avviso personale contenente l'ordine del giorno, a cura del Presidente e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.



#### **Art. 11**

**Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente ed un Tesoriere.**

**Funzione del Presidente è di rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; convocare il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci, curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione; verificare il rispetto dello Statuto e di eventuali Regolamenti in vigore; presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e curare l'ordinato svolgimento dei lavori. Il Presidente, in caso d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica di quest'ultimo alla prima riunione successiva.**

**Funzione del Vice Presidente è di esercitare le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento.**

**Funzione del Tesoriere è di riscuotere le quote d'iscrizione; provvedere ai pagamenti e curare la tenuta della contabilità e dei libri sociali; curare i rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi e prelievi.**

#### **Art. 12**

**Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per predisporre il Bilancio e deliberare in ordine all'ammontare delle quote sociali (quota di iscrizione ed eventuale quota associativa annuale).**

#### **Art. 13**

**Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati solo quelli espressamente riservati all'Assemblea dei soci dal presente Statuto.**

**Esso procede alla nomina di collaboratori, rappresentanti e consulenti determinandone o approvandone i compensi.**

**Il Consiglio Direttivo può altresì predisporre uno o più Regolamenti, da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea dei soci, per disciplinare i diversi aspetti delle attività dell'Associazione.**

#### **Art. 14**

**Il Consiglio Direttivo può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti.**

#### **Art. 15**

**L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione; le sue decisioni obbligano tutti i soci.**

**I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il quarto mese per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio precedente, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio anche in via telematica, contenente l'ordine del giorno, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, oppure mediante affissione dell'avviso di convocazione negli stessi termini presso la sede sociale.**

#### **Art. 16**

**L'Assemblea delibera sul Bilancio predisposto dal C.D., sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dello Statuto e di eventuali Regolamenti e su quant'altro è ad essa demandato per Statuto.**

#### **Art. 17**

**Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola col pagamento delle quote sociali. I soci possono farsi rappresentare esclusivamente da altri soci, ma nessun socio può portare più di tre voti oltre al proprio.**

**Art. 18**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del C.D. o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea provvede a nominare un Presidente tra i presenti. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

**Art. 19**

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza, in proprio o per valide deleghe, di almeno la metà degli associati e delibera con la maggioranza semplice dei voti dei presenti. Per le modifiche statutarie occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

**Art. 20**

Il Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) è composto da un minimo di cinque ad un massimo di dodici membri, scelti dal Consiglio Direttivo, che rimangono in carica tre anni e possono essere rieletti, anche più volte. Il primo C.T.S. viene nominato in sede di costituzione dell'Associazione.

Il C.T.S. potrà collaborare con enti terzi pubblici o privati per specifiche attività di consulenza tecnica e di ricerca scientifica.

Il C.T.S. sovrintende a specifiche attività di alto profilo intellettuale, inclusa la partecipazione a gruppi di lavoro tematici che coinvolgono enti ed autorità nazionali ed internazionali nel campo dell'energia.

**Art. 21**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con maggioranza di almeno tre quarti degli associati. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso, e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.

**Art. 22**

Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

\*\*\*

Questo Statuto è stato approvato dall'Assemblea dei soci in data 28 giugno 2024.

Il Presidente (Gennaro Aiello)

Gennaro Aiello



Registrato a Formia il 17-07-2024  
al N° 622 s. 3 ANI PRIVATI  
nell'interesse di COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE  
Esolti Euro VENUTANE 200,00

IL RESPONSABILE  
(Rosalinda MALLOZZI)

